

CON LE FAQ AUMENTA LA CONFUSIONE... TENTIAMO DI DIRAMARLA

L'ultimo DL 105/2021 ha sicuramente contribuito ad aumentare la confusione circa le attività che le Bande Musicali possono svolgere o meno, così come abbiamo già specificato nei passati documenti: al riguardo sono state chieste informazioni a vari soggetti istituzionali. Essendoci norme che si sovrappongono ad altre, generando così scompiglio, abbiamo posto domande specifiche a vari soggetti istituzionali.

Uno degli strumenti che viene molto utilizzato nell'era digitale sono le FAQ: vediamo precisamente cosa sono.

SIGNIFICATO DI FAQ: *“elenco delle domande più frequenti con le relative risposte; è una forma molto efficace di informazione che chiarisce ulteriormente, dopo le istruzioni generali, i dubbi ricorrenti sulle modalità d'uso di un prodotto, sul funzionamento di una procedura ecc.*

Etimologia: ← sigla di frequently asked questions 'domande poste frequentemente'.”

(da <https://www.garzantilinguistica.it>)

Due recenti FAQ pubblicate della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avuto bisogno di un'attenta lettura e studio, poiché a prima vista rischiano di dare luogo a fraintendimenti:

La prima:



Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

La seconda:

 **Governo Italiano** Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

A prima vista tali risposte sembrerebbero in contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa di prevenzione covid per gli spettacoli e le attività culturali: invece di divulgare senza filtri la notizia, col rischio di accrescere la confusione, abbiamo preferito dare incarico ai nostri esperti legali di approfondire la faccenda, allo scopo di fornire strumenti di tutela preventiva per le Bande Musicali e i relativi Presidenti.

Questo il responso: *“In riferimento alle FAQ sopra riportate pubblicate sul sito istituzionale del Governo e relativo all'obbligo della certificazione verde, meglio nota come green pass, sentito il nostro consulente legale, si precisa che le stesse hanno solo valenza applicativa e non possono costituire fonte o modifica di norme precedenti.*

*Ciò premesso, alla luce del loro contenuto, si precisa che oggetto del chiarimento appare essere **esclusivamente l'obbligo o meno del green pass** in occasione di eventi che vedano la partecipazione delle nostre Bande, ma non sostituisce o modifica nessuna delle norme e dei protocolli già previsti (distanziamento, mascherina, ecc.).*

Si precisa quindi che, ferme tutte le disposizioni già note, l'obbligo del possesso del green pass (e la conseguente responsabilità in caso di assenza) ricade sulle associazioni bandistiche solo in presenza di eventi che si disputino, all'aperto o al chiuso, in spazi recintati e delimitati o che comunque consentano il controllo degli accessi all'evento.

Negli altri casi varrà la casistica prevista nelle FAQ governative”

Ricordiamo che sono tutt'ora valide le normali misure di sicurezza (per essere chiari la Direttiva “Gabrielli” e successive), che vanno a sommarsi a quelle di prevenzione Covid 19.

Per concludere: dove la norma non è chiara usiamo sempre quel buon senso che ci contraddistingue, comportandoci da persone serie così come abbiamo fatto sinora !

23 Agosto 2021

2